

APPELLO ROMA

20 MAGGIO 1987

PRESIDENTE: BONTEMPO

RELATORE: MALINCONICO

PARTI: PANNELLA

(Avv. Caiazza, Sandroni)

EDITORIALE LA REPUBBLICA E ALTRI

(Avv. Ripa di Meana, Molaioli)

Giurisdizione civile •

Accertamento incidentale di un reato • Mancato accertamento da parte del giudice penale • Irrilevanza.

Il giudice civile può accertare incidentalmente la sussistenza di una fattispecie di reato sia quando questo sia estinto sia quando esso sia improcedibile per difetto di querela.

* Le tre decisioni che di seguito si pubblicano vanno segnalate, oltre che per i principi di diritto enunciati in massima, per gli importi risarcitori rispettivamente di 85,25 e 80 milioni. Si consolidano pertanto i nuovi criteri di liquidazioni introdotti col *leading precedent* (ora confermato dalla Corte d'Appello) Trib. Roma 27 marzo 1984, Pannella c. Scalfari pubblicata in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 13 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*); in *Giur. civ.*, 1985, I, 534 (con nota di A. FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*); in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 237 (con nota di V. RICCIUTO, *Identità personale, giudizio civile e risarcimento del danno non patrimoniale*); in *Resp. civ.*, 1984, 567 (con nota di P. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*); in *Foro it.*, 1984, I, 1687 (con oss. di R. PARDOLESI).

Ad essa sono seguite molte decisioni conformi: v. Trib. Milano 6 maggio 1985 e 27 maggio 1985 (in questa *Rivista*, 1985, 670) (rispettivamente 160 e 50 milioni); la prima delle due decisioni è stata riformata *in pejus* ... per i convenuti portando il risarcimento a 450 milioni (App. Milano 23 dicembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 585). V. inoltre Trib. Roma 19 giugno 1985 (335 milioni divisi fra 11 attori) (in questa *Rivista*, 1986, 128, con ampi richiami di altri precedenti inediti); Trib. Roma 3 ottobre 1985 (50 milioni) (*ivi*, 1986, 490); Trib. Genova 24 ottobre 1986 (10 milioni, con rivalutazione) e Trib. Milano 11 settembre 1986 (10 milioni, con rivalutazione) (*ivi*, 1987, 239); Trib. Roma 7 novembre 1986 (60 milioni) (*ivi*, 1987, 605).

Onore e reputazione • Lesione • Esimente del diritto di cronaca • Requisito della verità • Verità putativa • Insussistenza • Fattispecie.

Non può parlarsi di verità putativa laddove l'autore di un articolo lesivo dell'altrui onore e reputazione riferisce in modo distorto il contenuto di un discorso ed esprime la coscienza e volontà della propria interpretazione.

Danni civili • Lesione all'onore e alla reputazione • Danno non patrimoniale • Criteri di valutazione • Ambiente ove è diffusa la notizia • Rilevanza.

Rientra fra i parametri razionali per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione la larga diffusine della notizia in determinati ambienti (sulla base del principio la Corte ha confermato, rivalutandola, la condanna a L. 70 milioni per il danno subito da un uomo politico).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Giacinto Marco Pannella ed altri esponenti del Partito Radicale, con atto del 13 gennaio 1982, chiamavano davanti al Tribunale di Roma la Società editrice del quotidiano « La Repubblica », il direttore responsabile Scalfari Eugenio ed il giornalista Rossi Giorgio per sentirli condannare ai danni morali e patrimoniali subiti a causa di un articolo, apparso sul giornale il 18 luglio 1981, ritenuto lesivo della loro reputazione e del loro onore. Esponevano che in detto articolo, intitolato « Nessuno può servire due padroni » ed inserito in un servizio sul sequestro Cirillo da parte delle « Brigate Rosse » e sul videotape da queste fatte pervenire il giorno precedente all'emittente televisiva « Teleroma 56 » con richiesta di trasmissione, il giornalista Rossi si era così espresso: « Proprio ieri i radicali hanno trasmesso il filmato del-

l'interrogatorio di Ciriolo, nella sede del loro gruppo, nel cuore stesso del Parlamento, il centro delle istituzioni del Paese, il baluardo del patto costituzionale tra le forze politiche. Pannella ha praticamente invitato i compagni assassini ad avanzare le loro richieste perché una trattativa sia possibile, dando il via alla trattativa stessa con la promessa di diffondere a ripetizione tutto il filmato dopo la liberazione (o la morte) di Ciriolo. Che Pannella si comporti in tal modo è affare suo e degli elettori che una volta lo votarono. Ma Spadolini ha il compito di parlare chiaro e fermo — come finora ha fatto — alle forze politiche che governano il paese, sotto la sua direzione. A nessuno deve essere consentito di servire due padroni ».

Precisavano che sopra il titolo era pubblicata la foto di Ciriolo ed il corsivo « Avvertiamo i compagni assassini delle BR — ha detto Marco Pannella nel corso di una conferenza stampa — che alla liberazione o all'assassinio dell'ostaggio trasmetteremo per 24 ore di seguito il loro nastro ». Assumevano che l'articolo faceva credere al lettore, in modo subdolo, che i radicali e Pannella, facendo visionare il filmato si erano collocati tra le forze politiche disposte a trattare la BR portandone il messaggio in Parlamento ed avevano dato il via alla trattativa, invitando le BR ad avanzare le loro richieste, mentre invece la decisione presa dai radicali era il « no » alla trattativa con l'avvertimento che in ogni caso avrebbero trasmesso il filmato dopo la liberazione o la morte di Ciriolo.

I convenuti resistevano sostenendo che il quotidiano si era limitato ad illustrare i termini di una vicenda di pubblico dominio ed a riferire quanto era accaduto il giorno precedente nella sede del gruppo radicale della Camera.

Il giudice adito con sentenza del 22 febbraio-27 marzo 1984, non notificata, accoglieva la sola domanda del Pannella e condannava i predetti a risarcire allo stesso i danni non patrimoniali determinati in L. 70.000.000. Chiariva tra l'altro che l'affermazione secondo cui Pannella aveva praticamente invitato le BR ad avanzare le loro richieste con ciò ritenendo possibile una trattativa (peraltro con la promessa di trasmettere il filmato), era contraria al vero in quanto il discorso pubblicato dall'uomo politico du-

rante la conferenza stampa non prometteva nessuna trattativa ma era inteso a far rilevare che assassinare era la logica dei vili e ad esprimere la minaccia della trasmissione per ventiquattro ore ed in ogni caso dal filmato « denso di crudeltà ».

Con atto del 30 giugno 1984 i tre convenuti proponevano appello nei confronti del solo Pannella il quale, con comparsa di risposta depositata il 4 ottobre 1984 resisteva e con impugnazione incidentale, lamentava l'esiguità dell'importo risarcitorio assegnatogli. La causa passava poi all'esame del Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Deve essere preliminarmente esaminata la prima parte del quarto motivo dell'appello principale laddove si censura la sentenza che ha ritenuto di disattendere l'eccezione secondo cui la mancanza di accertamento del giudice penale impedisce al giudice civile di verificare, ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali, se il fatto costituisca gli estremi di un reato venuto meno per una causa estintiva; il tutto peraltro col conforto di alcune pronunce relative al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati da espressioni offensive contenute in atti del processo civile.

Indipendentemente dalla pertinenza o meno dalle massime citate dal Tribunale, la Corte osserva che ben altra giurisprudenza si è formata sullo specifico problema consistente nello stabilire se, nei casi in cui non si sia proceduto in sede penale per difetto di querela, il compito di accertare se un fatto costituisca reato possa essere demandato al giudice civile al limitato scopo della risarcibilità del danno morale: a partire dagli anni 1950-60 infatti la Suprema Corte, con un indirizzo costante, non solo ha affermato in termini generali che la sopravvenienza di una causa estintiva del reato apre l'adito alla cognizione del giudice civile del fatto per la finalità di cui innanzi, ma ha ritenuto in particolare che anche alla mancanza di querela, e quando questa non sia più proponibile per la scadenza dei termini, può seguire siffatta cognizione. Questo orientamento si è consolidato con una serie di pronunciati fino all'anno 1972 (v. Cass. n. 736/60; 964/64; 269/67; 748/68; 2392/70; 2904/72) ed è stato implicitamente ra-

tificato ed assorbito dalla formulazione di un principio di più ampia portata consacrato in alcune recenti pronunce del Supremo Collegio a tenore delle quali « il giudice civile che può condannare il responsabile del fatto illecito al risarcimento del danno non patrimoniale solo allorché ravvisi in tale fatto generatore del danno un'ipotesi di reato, ha il potere di procedere anche direttamente al relativo accertamento quando non sussista più una relazione di preminenza giurisdizionale penale a termini dell'art. 3 cod. proc. pen., come nel caso di estinzione del reato per amnistia » (v. Cass. 3093/86; 699/84).

Poiché la giurisdizione penale è privilegiata fino a quando possa procedersi in tale sede, ne consegue che l'ipotesi di improcedibilità per difetto di querela debba necessariamente essere assimilata a quella della improcedibilità per estinzione del reato, non potendosi trascurare il rilievo che anche la remissione della querela, alla quale è stata pacificamente riconosciuta la possibilità dell'ulteriore accertamento del reato in sede civile, comporta il mancato accertamento del reato nella sede penale in conseguenza non di eventi che trascendono la volontà dei soggetti privati, ma proprio in virtù dell'esercizio di un potere dispositivo, incidente sull'azione penale, riconosciuto ai privati in casi eccezionali.

Questo insegnamento allo stato non può dirsi oggetto di revisione da parte del Supremo Collegio anche se nell'ormai ben nota sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259 è stato affermato che nulla impedisce di preferire all'esercizio del diritto di querela l'esercizio contro l'autore dell'offesa dell'azione civile per il « risarcimento dei soli danni patrimoniali conseguenti all'illecito in cui il reato si compendia ». La limitazione della cognizione al fine del risarcimento dei soli danni patrimoniali non ha costituito l'oggetto specifico e peculiare dell'indagine tanto che l'affermazione non ha assunto il vigore di un nuovo principio e non è stata neanche tradotta in una massima ufficiale.

Questa Corte ritiene pertanto di non discostarsi dal predetto indirizzo, alla luce del quale il motivo deve essere disatteso.

Occorre quindi procedere all'ulteriore esame dell'appello principale.

Col primo articolato motivo vengono sottoposti a critica vari punti della sentenza connessi agli interrogativi sulla liceità dell'articolo del Rossi e sull'individuazione dei diritti violati.

a) Si deduce in primo luogo che erroneamente il Tribunale ha preteso di confrontare il testo dell'articolo con quello della trascrizione della conferenza stampa di Marco Pannella al fine della verifica del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte del giornalista, che ha inteso « scrivere un commento sull'accaduto per esprimere la propria opinione di dissenso sulla trasmissione ». Si afferma ancora che il primo giudice, affermando la necessità del confronto tra i due testi, ha negato al giornalista la libertà di commentare e criticare un fatto indiscutibilmente accaduto.

La censura, ad avviso della Corte, muove proprio dalla inconcepibile negazione del potere-dovere del giudice di accertare i fatti dedotti dalle parti e di esprimere su di essi, quando ciò è richiesto ai fini della decisione, un giudizio di valutazione.

All'articolaista Rossi non è stato imputato di avere esercitato il diritto di cronaca o di critica, bensì di averne fatto cattivo uso pervenendo, attraverso la fittizia critica del discorso del Pannella, ad attribuire allo stesso, al cospetto del problema dell'opportunità di trattare o meno con le BR, una posizione di disponibilità alla trattativa (o addirittura di resa) di fronte alla richiesta delle BR di trasmettere il filmato su Cirillo. Non v'è quindi chi non veda come presupposto di una corretta indagine, rivolta ad affermare o ad escludere quanto al Rossi imputato, fosse esclusivamente una collocazione tra il discorso dell'uomo politico ed il contenuto di quello che il Rossi nell'articolo gli ha attribuito con relativa valutazione. Affermare, come si fa nel motivo, che ciò abbia comportato la negazione del diritto del giornalista di commentare e criticare un fatto, significa porsi al di fuori della realtà sostanziale e processuale se non altro perché, e ciò è di elementare evidenza, l'indagine comparativa del Tribunale non è caduta sul commento e sulla critica dell'episodio ma molto più semplicemente sulla « verità » della notizia riferita dal Rossi.

b) Si sostiene, che comunque, « l'esame svolto al riguardo dal Tribunale è vistosamente erroneo », come lo è l'affermazione che quanto scritto dal Rossi (*rectius* quanto dal Rossi ricondotto nell'ambito del discorso di Pannella) non corrisponde al vero: il tutto sempre con riferimento al problema se il Pannella abbia aderito o meno all'invito dei brigatisti. Secondo la censura il primo giudice avrebbe tenuto conto di una sintesi parziale e fuorviante del discorso del leader politico mentre solo un'attenta lettura dell'intero documento può aiutare a comprendere come le frasi estrapolate dal Tribunale « fanno apparire Pannella quale invece non può in alcun modo apparire dalla realtà documentale dell'intera conferenza stampa ». Si afferma ancora (*sub c*) non esservi dubbio che il Pannella abbia inequivocabilmente offerto di trasmettere per n. 24 ore consecutive il filmato sul rapimento di Cirillo, inviato dalle BR; e che tale offerta, sottolineata dall'impegno di proiettare tramite la televisione radicale il filmato di Cirillo, altro non significava che scendere a trattative con i brigatisti come è dimostrato poi dal dissenso manifestato da parecchi in seno al gruppo radicale al punto che fu deciso di non proiettare il filmato.

c) La prima parte della censura è gratuita e deviante perché il Tribunale dà atto della lettura dell'intero discorso pronunciato da Pannella e, per ovvie esigenze di sintesi, ne riporta solo i passi salienti; ma accuratamente (ed esattamente) analizza l'intervento e senza nulla trascurare, sia sotto il profilo dell'interpretazione letterale e logica, sia spingendo l'indagine fino a tentare di individuare messaggi o significazioni sommersi o occulti, perviene alla conclusione che l'atteggiamento del leader radicale è quello di non aderire alla richiesta ricattatoria esaltata dalla minaccia della trasmissione del filmato in ogni caso per dimostrare all'opinione pubblica la crudeltà dei brigatisti.

Quanto alla seconda parte, sembra abbastanza equivoca l'affermazione che comunque trasmettere il filmato significava scendere a trattative con i brigatisti. Dal testo dell'intervento di Pannella (conferenza stampa riprodotta in modello dattiloscritto esibito dai convenuti in primo grado) emerge con tutta evidenza

che il predetto si era proposto unicamente di dimostrare di non accedere alla trattativa, ritenendo peraltro, a ragione o a torto, che la prospettiva della trasmissione sul filmato in ogni caso, dopo la liberazione o l'uccisione di Ciriolo, avrebbe costituito o potuto costituire una minaccia, per quel poco che la messa a nudo della condotta dei brigatisti avrebbe potuto influire sul comportamento degli stessi.

d) Il dissenso dei compagni radicali non può poi essere assunto come prova del significato che gli appellanti intendono dare al comportamento di Marco Pannella. L'equiparazione, quanto al contenuto ed alla rilevanza effettuale, a detto dissenso di quello che si vuole espresso dal Rossi è gratuita e non tiene conto né del significato letterale e morale dell'articolo in oggetto, né dell'impostazione della vicenda sotto il profilo della mera esposizione che lungi dall'esprimere un giudizio o una critica contiene una vera e propria falsa prospettiva dei fatti. Ed anche qui non v'è chi non veda come l'affermazione « Pannella ha praticamente invitato i compagni assassini ad avanzare le loro richieste perché una trattativa sia possibile, dando il via alla trattativa stessa con la promessa di diffondere a ripetizione tutto il filmato dopo la liberazione o la morte di Ciriolo » non corrisponde né alla lettera né allo spirito delle affermazioni del Pannella.

e) La sentenza viene ancora criticata per non avere riconosciuta l'esimente della cosiddetta verità putativa in base a « due motivi che tali non possono essere considerati ed in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte » (Cass. n. 7776 del 26 maggio 1983, in tali termini la citazione degli appellanti: le sentenze massimate nel 1983 sono state 7641).

In primo luogo non si vede come possa parlarsi di verità putativa laddove l'autore dell'articolo riferisce in modo distorto il contenuto di un discorso ed esprime la coscienza e volontà della propria interpretazione con l'avverbio « praticamente », con ciò assumendosi tutta la responsabilità di ogni ulteriore affermazione.

Ma prescindendo dalle citazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che comunque non ha mai pretermesso il re-

quisito della verità della notizia, è sufficiente rilevare ancora l'incongruenza sul piano logico dell'inserimento di una verità putativa in un contesto in cui l'affermazione della disponibilità alla trattativa costituisce una contraddizione in termini con l'attività promessa a titolo di corrispettivo ai brigatisti: il Rossi, con un minimo di attenzione, avrebbe dovuto chiedersi come la promessa trasmissione avrebbe potuto spiegare un'incidenza causale sulle trattative rivolte ad ottenere la liberazione di *Ciro Cirillo*, se, sempre a termini della « promessa », detta trasmissione sarebbe andata in onda, in ogni caso « dopo la liberazione o l'uccisione del *Cirillo* ».

L'argomento della non volontarietà del comportamento del Rossi viene ripreso nella seconda parte del quarto motivo, per la quale valgono le considerazioni testè esposte.

Il secondo motivo si limita a dare atto dell'accoglimento di un'eccezione dei convenuti appellanti e pertanto è carente di critica all'impugnata sentenza.

Col terzo motivo si deduce che il Tribunale non ha spiegato come (o erroneamente ha ritenuto che) la rappresentazione di Pannella quale fautore di una trattativa con i terroristi possa costituire attentato al suo diritto all'identità personale, avendo peraltro il Rossi riferito « circostanze realmente avvenute ». Con la seconda parte del quarto motivo si ritorna pure sulla verità obiettiva dei fatti riferiti dal Rossi e sulla garanzia costituzionale dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Tali ultimi argomenti sono stati innanzi ampiamente trattati per cui non meritano ulteriore attenzione, una volta ribadito che comunque non si è trattato di erronea critica, ma di esposizione di fatti e circostanze difforni dal vero, accompagnata da falsi giudizi ed erronee e surrettizie valutazioni.

Quanto all'attentato all'identità personale del leader radicale non sembra possa discutersi dell'esattezza delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. L'episodio si inserisce in un momento storico-politico in cui la maggior parte dei partiti si era dichiarata contraria alle trattative con i terroristi onde ottenere la liberazione di persone sequestrate. In tale contesto una siffatta scelta costituiva di fronte all'opinione pubblica nazio-

nale ed internazionale espressione di stile di coerenza, di dignità e di rigore morale per i partiti e per i rispettivi capi. Affermare in un articolo giornalistico che il leader di un partito, il quale aveva aderito a tale linea programmatica « praticamente » aveva ritenuto possibile una trattativa con i terroristi, significa attentare all'identità personale dell'uomo politico quale risultante dal coacervo di doti, di attributi, di comportamenti che nel loro insieme formano appunto la « personalità ».

Col quinto motivo si denuncia l'errore dei criteri adoperati per la quantificazione del danno fondati sull'affermazione che il quotidiano « *La Repubblica* » è destinato ad ambienti di un certo peso dal punto di vista culturale e sociale e ad un'area da cui certamente raccoglie voti il partito radicale.

Con l'appello incidentale si lamenta « l'esiguità dell'importo risarcitorio » assegnato al Pannella, proprio in considerazione dei parametri adottati dal Tribunale i quali avrebbero consigliato di non ridurre la richiesta somma di un miliardo di lire.

Entrambe le doglianze vanno disattese. Il primo giudice, muovendo dall'esatta premessa della necessità di una liquidazione equitativa ancorata tuttavia a parametri razionali, in sentenza ha tenuto conto di tutte le componenti dalle quali andava desunta l'intensità del pregiudizio non patrimoniale ed in particolare dell'attentato alla personalità morale ed all'identità di un uomo politico mediante la pubblicazione di notizia non veritiera da parte di un quotidiano dalla larga diffusione in particolare in ambienti colti. Ed alla stregua di tali criteri la valutazione operata dal primo giudice appare senz'altro esatta ed equilibrata, indipendentemente dalla circostanza, che questa Corte ritiene irrilevante, secondo cui il partito radicale raccoglie voti nell'area dei lettori del quotidiano « *La Repubblica* ».

In definitiva la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Sulla somma già liquidata dal Tribunale deve essere calcolata l'ulteriore rivalutazione al momento della presente decisione in base all'indice 0,22 onde si ha $L. 70.000.000 \times 0,22 = 15.400.000$.

Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti e liquidate d'ufficio in mancanza di specifica.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 22 febbraio-27 marzo 1984 rispettivamente da Scalfari Eugenio, da Rossi Giorgio e dalla S.p.A. Editoriale « La Repubblica » da una parte e da Pannella Giacinto Marco dall'altra; condanna gli appellanti principali a pagare al Pannella la somma di L. 15.400.000 a titolo di ulteriore rivalutazione della somma liquidata dal Tribunale nonché le spese del presente grado in complessive L. 1.203.000 ivi comprese L. 900.000 per onorari e L. 280.000 per diritti di procuratore.